

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr 6 del 20/03/2020

Redatta su iniziativa: **DEL PRESIDENTE** **D'UFFICIO**

OGGETTO: Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 - Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" e ATI di Agrigento -Approvazione-

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA		P/A
GUELI DOMENICO	PRESIDENTE		P
=====	=====		==
MICCICHÉ FRANCESCO	CONSIGLIERE		P
CORBO VINCENZO	CONSIGLIERE	BENNICI PATRIZIA Sostituto	P
CASTELLINO STEFANO	CONSIGLIERE		P
CINÁ MILKO	CONSIGLIERE		P
TERMINE FABIO	CONSIGLIERE		P

Il Consiglio Direttivo è convocato in modalità mista (presenza e videoconferenza) per il giorno venti marzo 2024 giusta nota prot.n. 1258 del 14.03.2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DATO ATTO dell'impedimento temporaneo del Sindaco del Comune di Canicatti, rag. Vincenzo Corbo, a presenziare l'odierna seduta, ai sensi dell'art. 53 co 2 del TUEL, viene sostituito dal Vice Sindaco, d.ssa Patrizia Bennici, che ne assume le relative funzioni.

VISTA l'allegata proposta di delibera del Direttore Generale n. 2 del 13.03.2024, avente ad oggetto: "Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 - Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" e ATI di Agrigento - Approvazione-";

SENTITA l'esposizione, in merito a quanto in oggetto del Direttore Generale;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi del TUEL;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito, fatta propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;

VISTI

- La L.R. n.19/2015 "Disciplina in materia di risorse idriche";

- lo Statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;
- la deliberazione n.1 del 12.04.2016 di costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;
- la Delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n.2 del 15.02.2022 di nomina del Presidente dell'ATI di Agrigento;
- la Delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n.7 del 23.09.2020 di nomina del Direttore Generale dell'ATI di Agrigento;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
- l'art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. secondo cui "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la L.R. n.7/2019 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- lo schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni predisposto ai sensi della normativa sopra citata.

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

Tutto ciò premesso

In conformità alle disposizioni normative e regolamentari dello schema tipo di Accordo e allo scopo di assicurarne attuazione

Con voti unanimi e favorevoli, espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE lo Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 - Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" e ATI di Agrigento - che disciplina una collaborazione in sinergia delle attività di avvalimento e fruizione delle strutture tecnico-amministrative e degli strumenti di lavoro hardware e software, comprese le piattaforme digitali di interesse comune, delle specifiche competenze tecnico-professionali, comprese quelle inerenti alla verifica delle progettazioni, e della loro valorizzazione per l'ottimizzazione della gestione delle risorse materiali e umane.


DI DARE ATTO che l'Accordo fra l'Unione dei Comuni e l'ATI AG9 di Agrigento impegna ad avvalersi reciprocamente, dietro specifica richiesta ed accettazione, delle strutture tecnico-amministrative e logistiche di ciascuna Amministrazione.

DI PREVEDERE che l'Accordo fra l'Unione dei Comuni e l'ATI AG9 di Agrigento avrà durata di anni tre dalla sua sottoscrizione.

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di cui trattasi da stipularsi in forma elettronica con firma digitale nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15 comma 2 bis della Legge n.241/1990.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Presidente
arch. Domenico Gueli



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
A M B I T O T E R R I T O R I A L E O T T I M A L E
A G R I G E N T O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr. 2 del 13/03/2024

Redatta su iniziativa: **DEL PRESIDENTE** **D'UFFICIO**

OGGETTO: Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 - Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" e ATI di Agrigento - Approvazione-

PREMESSO CHE

- l'Ente ATI AG9 di Agrigento, istituito in attuazione dell'art.3, comma 2, della L.R. 11 agosto 2015, n.19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche" e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29/01/2016 è subordinato alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. ii.;
- per le finalità istituzionali che l'ATI intende perseguire, necessita instaurare una collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241, per garantire il vantaggio di un supporto tecnico-amministrativo e degli strumenti di lavoro hardware e software, comprese le piattaforme digitali di interesse comune, nonché di specifiche professionalità e competenze all'occorrenza reperibili negli organigramma e nelle rispettive strutture cui reciprocamente avvalersi;

CONSIDERATO CHE

- la collaborazione tra le Amministrazioni si inquadra nell'ambito dell'art. 15 della L. n.241/1990, ai sensi del quale si instaura una sinergia delle specifiche competenze e della loro valorizzazione per l'ottimizzazione della gestione delle risorse materiali e umane, finalizzata a promuovere i principi di efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività loro demandate, salvaguardandone le attività principali senza nocimento all'azione amministrativa o tecnica da ciascuna Amministrazione espletata nell'ambito di appartenenza;
- l'attuazione della collaborazione implica il reciproco impegno a concedere in uso gratuito, nei limiti delle effettive disponibilità, i beni mobili, le attrezzature d'ufficio, le risorse hardware e software per migliorare l'organizzazione dell'azione amministrativa di competenza, nonché di specifiche professionalità e competenze all'occorrenza reperibili negli organigramma e nelle rispettive strutture cui reciprocamente avvalersi;

RITENUTO

- di dovere procedere alla stipula, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. n.241/1990, di un Accordo con l'Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" per le attività di avvalimento e fruizione delle strutture tecnico-amministrative e degli strumenti di lavoro hardware e software, comprese le piattaforme digitali di interesse comune, nonché specifiche competenze professionali e di coordinarne la fruizione e lo scambio secondo gli obiettivi propri a ciascuna Amministrazione;
- di rimandare nell'esecuzione dell'Accordo a quanto disciplinato nell'allegato Schema, regolato dall'art. 15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., nonché dalle altre disposizioni normative in materia di contratti e di obbligazioni in quanto compatibili;

- di prevedere che l'Accordo di cui trattasi si instaurerà per il periodo di anni tre dalla sottoscrizione;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'Accordo di cui trattasi da stipularsi in forma elettronica con firma digitale nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15 comma 2 bis della Legge n.241/1990.

VISTI

- La L.R. n.19/2015 "Disciplina in materia di risorse idriche";
- lo Statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;
- la deliberazione n.1 del 12.04.2016 di costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;
- la Delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n.2 del 15.02.2022 di nomina del Presidente dell'ATI di Agrigento;
- la Delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti n.7 del 23.09.2020 di nomina del Direttore Generale dell'ATI di Agrigento;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
- l'art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. secondo cui "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la L.R. n.7/2019 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- lo schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni predisposto ai sensi della normativa sopra citata.

Tutto ciò premesso

In conformità alle disposizioni normative e regolamentari dello schema tipo di Accordo e allo scopo di assicurarne attuazione

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

DI APPROVARE lo Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 - Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" e ATI di Agrigento che disciplina una collaborazione in sinergia delle attività di avvalimento e fruizione delle strutture tecnico-amministrative e degli strumenti di lavoro hardware e software, comprese le piattaforme digitali di interesse comune, delle specifiche competenze tecnico-professionali, comprese quelle inerenti alla verifica delle progettazioni, e della loro valorizzazione per l'ottimizzazione della gestione delle risorse materiali e umane.

DI DARE ATTO che l'Accordo fra l'Unione dei Comuni e l'ATI AG9 di Agrigento, impegna ad avvalersi reciprocamente, dietro specifica richiesta ed accettazione, delle strutture tecnico-amministrative e logistiche di ciascuna Amministrazione;

DI PREVEDERE che l'Accordo fra l'Unione dei Comuni e l'ATI AG9 di Agrigento avrà durata di anni tre dalla sua sottoscrizione;

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere l'Accordo fra l'Unione dei Comuni e l'ATI AG9 di Agrigento da stipularsi in forma elettronica con firma digitale nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge n.241/1990.

DI DICHIARARE, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Direttore Generale
ing. Enzo Greco Lucchina

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

OGGETTO: Schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 - Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" e ATI di Agrigento -Approvazione-

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchina

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

**ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.
15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

TRA

L'Unione dei Comuni "Platani - Quisquina - Magazzolo", nella persona del Presidente,
rag. Francesco Cacciatore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Unione in
Cianciana (AG) nella Via Ariosto 4, in seguito indicato come "Unione dei Comuni"

E

L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento AG9, in
seguito definita ATI di Agrigento, codice fiscale 93074830840, legalmente rappresentata
dal Presidente, Arch. Domenico Gueli, nominato giusta Deliberazione d'Assemblea dei
Sindaci n. 2 del 15 febbraio 2022, domiciliato per la carica in Aragona, P.zza Trinacria
s.n.c., codice fiscale 93074830840 - **PEC: atiag9@pec.it**

di seguito denominate anche le "Parti"

Visto l'art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., che recita: "le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Visto l'art. 22 della L.R. Sicilia 21/05/2019 n. 7, rubricato "Accordi fra pubbliche
amministrazioni" il cui contenuto è sovrapponibile a quello dell'art. 15 L. 241/1990;

Vista la L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 e s.mm.ii. che disciplina in materia di risorse
idriche per la "Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia-Atto di
indirizzo" come modificata a seguito Sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale,
nonchè la Circolare esplicativa di indirizzo dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità del 18.05.2017 prot. 4586/GAB;

Vista la deliberazione n.1 del 12.04.2016 di costituzione dell'Assemblea
Territoriale Idrica di Agrigento;

Visti lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Platani - Quisquina - Magazzolo" approvati con deliberaioni consiliari dei comuni facenti parte dell'Unione e successiva deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 dell'8/06/2006;

Ritenuto che nell'ambito delle professionalità e delle competenze specifiche presenti nella struttura dell'Unione dei Comuni e dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento si possa sviluppare una fruttifera collaborazione tale da garantire reciprocamente il vantaggio di un supporto tecnico-amministrativo e logistico, senza dover ricorrere a costi aggiuntivi;

Considerato che ogni amministrazione indicata in premessa, necessita al fine di proseguire ed implementare le attività sopraindicate e dare attuazione nel più breve tempo a quanto previsto nei propri obiettivi, di specifiche professionalità e competenze, nonché di dotazione logistica e di apparecchiature software e hardware, comprese le piattaforme digitali di acquisto elettronico eventualmente disponibili, all'occorrenza reperibili rispettivamente nei propri organigramma e nelle rispettive strutture;

Considerato che la collaborazione tra le parti si inquadra nell'ambito di una sinergia delle varie competenze e nella loro valorizzazione per l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane e materiali;

Considerato che il Presidente dell'Unione dei Comuni e il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica, ciascuno per il perseguimento dei fini istituzionali conferiti, ritengono strategico avviare una reciproca collaborazione, finalizzata a promuovere i principi di efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività loro demandate;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

L'Unione dei Comuni "Platani - Quisquina - Magazzolo", nella persona del Presidente, rag. Francesco Cacciatore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Unione in Cianciana (AG) nella Via Ariosto 4, indicato nel presente accordo anche come **"Presidente dell'Unione dei Comuni"**

E

L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento con sede e domicilio fiscale in Aragona, P.zza Trinacria s.n.c., codice fiscale 93074830840, nella persona del Presidente Dott. Domenico Gueli, nominato con Deliberazione d'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 15 febbraio 2022, indicato nel presente accordo anche come **"Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica"**.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Riferimenti Normativi

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente alle norme ed ai provvedimenti citati nelle premesse medesime, che le parti dichiarano di conoscere e di intendere come integralmente trascritte nel presente accordo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 3, della L. 241/1990.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il Presidente dell'Unione dei Comuni e il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica, sottoscrivendo il presente atto, convengono di avvalersi reciprocamente e dietro specifica richiesta ed accettazione delle parti, delle strutture tecnico – amministrative e logistiche di ciascuna parte costituite, degli strumenti di lavoro hardware e software, comprese le piattaforme digitali di acquisto elettronico eventualmente disponibili, di mezzi e personale, come di seguito specificato, nonché delle specifiche competenze

per l'espletamento delle attività di verifica sulla progettazione delle opere, al fine di migliorare l'organizzazione degli uffici e l'azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive competenze, realizzando anche un contenimento della spesa pubblica.

Il personale dei rispettivi Enti, previa richiesta ed accettazione dei soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, può svolgere attività e mansioni presso la sede del soggetto richiedente ai fini del presente accordo e per la durata dello stesso, come indicata al successivo art.4.

Art. 3 – Attuazione

Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, i soggetti sottoscrittori si impegnano a concedere in uso gratuito beni mobili, attrezzature d'ufficio, nei limiti dell'effettiva disponibilità, al fine di migliorare l'organizzazione dell'azione amministrativa di competenza.

Si impegnano, inoltre, a consentire reciprocamente l'avvalimento delle risorse hardware e software disponibili, comprese le piattaforme di acquisto digitale.

Altresì, i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano reciprocamente a consentire il reciproco avvalimento del personale in carico ad ogni singola amministrazione, compresa l'Unità di verifica alla progettazione costituita per l'espletamento dell'attività di verifica della progettazione delle opere dotata di certificazione di conformità UNI EN ISO 9001:2015 e RT21 Accredia, con l'impegno vicendevole di salvaguardare le attività principali cui lo stesso è preposto e a non portare nocimento all'azione amministrativa o tecnica da ciascuno espletata nell'ambito della Struttura di appartenenza. L'attività lavorativa richiesta al personale sarà rispettosa della categoria contrattuale di appartenenza di ciascun soggetto e posta all'accettazione del singolo dipendente individuato, incluso il personale con rapporto a

tempo, e il personale reclutato con forme flessibili. L'avvalimento potrà avvenire anche in orario di lavoro senza alcun costo aggiuntivo per entrambe le strutture coinvolte. I costi del personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza tranne che per i costi accessori, mentre i costi di eventuali trasferte e/o missioni del personale impiegato saranno rimborsate dalla struttura utilizzatrice, previa presentazione della documentazione giustificativa.

La collaborazione richiesta ad ogni singolo dipendente potrà essere interrotta su semplice disposizione del datore di lavoro a tutela dell'attività prioritaria e principale posta in capo a ciascun lavoratore. Parimenti potrà essere interrotta qualora il dipendente interessato ritenga di non poter garantire l'impegno richiesto. Può essere previsto altresì l'espletamento di incarichi e mansioni retribuite da parte delle rispettive strutture, il cui costo, ove riconosciuto dalla vigente legislazione in materia, potrà essere imputato nei quadri economici di progetto per il relativo riconoscimento.

Art. 4 - Decorrenza e Durata

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90 e trasmessa tramite posta elettronica certificata. Entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata di tre anni. Potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza, da inviarsi tramite PEC.

Art. 5 - Modifiche

Le parti aderenti alla presente Convenzione si riservano di apportarvi eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopraggiunte modifiche normative delle rispettive competenze funzionali e della propria struttura. Le modifiche al presente accordo potranno essere apportate solamente tramite accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 6 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme del Codice Civile.

Art. 7 – Pubblicità

Il presente atto sarà pubblicato all'albo on line e sui siti internet delle Parti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente Convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel Reg. (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato con D. Lgs. 10/08/2018 n. 101.

Art. 9 – Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificarsi con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo pec.

Art. 10- Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Art. 11 – Forme di consultazione

Le Parti stabiliscono di riunirsi almeno due volte l'anno, nelle persone dei loro rappresentanti legali o delegati per la valutazione dell'andamento delle funzioni o servizi oggetto del convenzionamento.

Art. 12 - Norme di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle

norme dell'Ordinamento degli Enti Locali e del Codice Civile, in quanto applicabili.

Art. 13 - Registrazione

La presente Convenzione Operativa, redatta in formato elettronico, è approvata e sottoscritta dalle Parti con firma digitale valida e non revocata. Verrà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l'esecuzione del presente Accordo è regolata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti e di obbligazioni in quanto compatibili.

Art.14 – Disposizioni Finali

Le Parti sottoscrivono, pertanto, il presente accordo mediante il quale s'impegnano anche a porre in essere ogni atto attuativo.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 bis, L. 241/90.

Per l'Unione dei Comuni "Platani - Quisquina - Magazzolo"

Rag. Francesco Cacciatore

Per ATI AG9 di Agrigento

Dott. Domenico Gueli